



REGOLAMENTO COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI

- Art. 1 – Finalità e oggetto
- Art. 2 – Procedimento per la concessione del beneficio
- Art. 3 – Svolgimento delle attività
- Art. 4 – Corrispettivo
- Art. 5 – Compiti del tutor aziendale
- Art. 6 – Doveri dello studente
- Art. 7 – Interruzione anticipata
- Art. 8 – Sanzioni
- Art. 9 – Presentazione della domanda (termini e modalità)
- Art. 10 – Incompatibilità
- Art. 11 – Graduatoria
- Art. 12 – Trattamento dei dati personali
- Art. 13 – Trasparenza
- Art. 14 – Responsabile del procedimento

Art. 1 – Finalità e oggetto

1. Nel quadro degli interventi per la promozione del diritto allo studio, mediante il presente Regolamento (di seguito "Regolamento") la Fondazione Accademia Teatro alla Scala (di seguito "Accademia") promuove collaborazioni degli studenti, con esclusione di quelle inerenti alla docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative (di seguito "collaborazioni").
2. Il presente Regolamento si conforma ai principi statutori di Accademia che, nel solco della tradizione artistica e culturale del Teatro alla Scala, persegue l'eccellenza nella formazione e nella ricerca nel campo delle discipline creative, performative e produttive del teatro d'opera, dello spettacolo, dell'arte, dei multimedia, oltreché delle scienze umane, naturali, economiche, storiche e politico-sociali ad esse collegate, sostenendo la formazione dei quadri artistici, tecnici e manageriali.
3. Le collaborazioni studentesche disciplinate dal Regolamento si inseriscono in questo quadro, quale strumento coerente con la missione istituzionale della Fondazione, volta a favorire la partecipazione attiva degli allievi, a sostenere l'orientamento e l'inserimento professionale e a sviluppare la conoscenza della cultura e delle arti dello spettacolo.
4. Tali collaborazioni non si configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non comportano l'integrazione degli studenti all'interno dell'organico dell'Accademia e non danno luogo ad alcuna valutazione utile ai fini dei pubblici concorsi.
5. Le collaborazioni non sostituiscono la frequenza a lezioni e tirocini, non concorrono al conseguimento dei crediti formativi (CFA) e non contribuiscono alla determinazione del punteggio di laurea.
6. Per ciascun anno accademico le collaborazioni attivate sono descritte in appositi Bandi allegati al presente Regolamento (di seguito "Bandi"), dove vengono fornite indicazioni in merito a settore di riferimento, responsabile dell'attività, tipologia di attività prevista,



modalità di svolgimento, periodo e requisiti richiesti.

7. Con riferimento all'anno accademico 2024-2025, le collaborazioni si inseriscono nella realizzazione di iniziative progettuali finanziate dal PNRR per la Missione 4, Componente 1, Investimento 3.4, sub-investimento Partenariati strategici /iniziative per innovare la dimensione internazionale del sistema AFAM (Avviso pubblico di cui al Decreto Direttoriale n. 124 del 19 luglio 2023 e s.m.i).

Art. 2 – Procedimento per la concessione del beneficio

1. Il Consiglio Accademico prende atto dell'entità dei finanziamenti da destinare alle collaborazioni studentesche, entro i limiti previsti dal comma 3 dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 e determina:
 - a) il numero complessivo delle collaborazioni da attivare;
 - b) l'ammontare orario del corrispettivo attribuibile per ciascuna collaborazione;
 - c) le modalità e i requisiti di selezione, con attribuzione della priorità, a parità di curriculum formativo, agli studenti in condizioni economiche svantaggiate;
 - d) il numero massimo di ore di attività effettuabili da ciascuno studente, comunque non superiore a 200 per ciascun anno accademico.
2. Tali informazioni sono riportate nei Bandi allegati al presente Regolamento.

Art. 3 – Svolgimento delle attività

1. Gli studenti ammessi alle collaborazioni svolgeranno le attività coordinandosi con i propri tutor aziendali, nel rispetto degli obblighi formativi secondo quanto descritto nei Bandi.
2. L'Accademia provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che possono occorrere agli studenti durante lo svolgimento delle attività. Le collaborazioni devono essere svolte all'interno degli spazi utilizzati dall'Accademia per le proprie attività. Possono inoltre svolgersi in luoghi esterni o in modalità "da remoto", previa autorizzazione.

Art. 4 Corrispettivo

1. L'attività prestata dallo studente comporta il riconoscimento di un compenso economico (di seguito "corrispettivo"), il cui importo, calcolato in base al numero di ore di attività svolte, viene determinato annualmente dal Consiglio Accademico.
2. Il corrispettivo è liquidato in un'unica soluzione al termine dell'attività fino a un importo massimo di 3.500,00 euro annui, ed è esente da imposte.
3. Se la collaborazione è interrotta e/o sospesa dall'Accademia o in ogni caso non è stata portata a termine, il corrispettivo erogato sarà commisurato alle ore effettivamente svolte.

Art. 5 – Compiti del tutor aziendale

1. Nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, il tutor aziendale è responsabile dell'attività svolta dallo studente, ed è tenuto a:
 - a) individuare le attività cui lo studente è chiamato a collaborare;
 - b) concordare con lo studente i modi, le sedi e i tempi delle attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con gli obblighi formativi

- dello studente (es. l'obbligo di frequenza), e comunicare tali informazioni alla Segreteria didattica per le coperture assicurative;
- c) coordinare le attività affinché siano svolte in modo efficace ed efficiente;
 - d) assicurare che le attività siano concluse entro i termini previsti, comunicati al momento dell'assegnazione;
 - e) esprimere, entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della collaborazione, una valutazione finale sull'attività svolta dallo studente e comunicare alla Segreteria didattica il numero di ore effettivamente svolte;
 - f) accertare e comunicare tempestivamente agli uffici competenti l'eventuale violazione da parte dello studente dei doveri di cui all'Articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 6 – Doveri dello studente

1. Lo studente per il quale verrà attivata una collaborazione è tenuto a:
 - a) comunicare tempestivamente la volontà di accettare o rinunciare alla collaborazione;
 - b) concordare con il tutor aziendale le modalità e i tempi di svolgimento dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con i propri obblighi formativi;
 - c) attenersi alle modalità operative concordate con il tutor aziendale cui compete il coordinamento dell'attività stessa;
 - d) rispettare il personale dell'Accademia e gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione;
 - e) avere cura delle risorse materiali dell'Accademia, preservandone la funzionalità ed il decoro;
 - f) concorrere all'uso efficiente delle risorse messe a disposizione e a un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnato;
 - g) mantenere assoluta riservatezza circa i dati e le informazioni e i contenuti che dovesse acquisire durante la collaborazione. Tale obbligo di riservatezza rimarrà vincolante anche dopo la cessazione della stessa;
 - h) autorizzare Accademia al trattamento dei dati personali per le finalità previste dal presente Regolamento, compresa la comunicazione dei dati a terzi per l'assolvimento degli obblighi, anche di natura fiscale, dallo stesso derivanti.
2. Lo studente per il quale verrà attivata la collaborazione è tenuto inoltre a rispettare quanto già sottoscritto in fase di iscrizione al Corso, e qui richiamato:
 - a) il Codice etico e il Modello organizzativo dell'Accademia (consultabile al seguente link: <https://www.accademiascala.it/compliance/codice-etico>);
 - b) le Condizioni generali del Contratto per la partecipazione al Corso, con particolare riferimento all'Articolo 9 ("Diritto d'immagine proprietà intellettuale");
 - c) il Regolamento didattico generale e il Regolamento didattico del corso cui è iscritto.

Art. 7 – Interruzione anticipata

1. Gli studenti per i quali verrà attivata la collaborazione potranno interromperla anticipatamente, dandone comunicazione al tutor aziendale con un preavviso di almeno 15

giorni lavorativi.

2. Gli studenti che, durante la collaborazione, violino dei doveri previsti dall'Articolo 6 o risultino inadempienti secondo il parere del tutor aziendale, saranno esclusi con effetto immediato e non potranno ripresentare la domanda per l'anno accademico successivo.
3. In caso di interruzione anticipata da entrambe le parti il compenso sarà proporzionale alle ore effettivamente svolte, come descritto all'Articolo 4 comma 3 del presente Regolamento.
4. In caso di interruzione della collaborazione prima del completamento della stessa, l'Accademia potrà decidere di attivare nuove collaborazioni per le ore residue, secondo l'ordine della graduatoria di assegnazione.

Art. 8 – Sanzioni

1. In caso di mancato inizio o di interruzione dell'attività per motivi giustificati lo studente può recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, compatibilmente con le esigenze funzionali della struttura di assegnazione e comunque entro il termine massimo stabilito all'inizio della collaborazione.
2. Il mancato inizio della collaborazione in assenza di giustificati motivi comporta la revoca della stessa.

Art. 9 – Presentazione della domanda (termini e modalità)

1. Ogni studente può presentare domanda per una o più collaborazioni contemporaneamente. Ciascuna domanda deve essere trasmessa entro i termini definiti nel Bando specifico per il quale lo studente decide di fare richiesta.
2. Le candidature devono essere presentate inviando una mail a segreteria2@accademiascala.it. Il candidato deve allegare obbligatoriamente alla domanda il curriculum vitae in formato PDF.

Art. 10 – Incompatibilità

1. Le collaborazioni sono incompatibili con ogni altra contemporanea attività retribuita di formazione, ricerca o con prestazioni di lavoro, anche a tempo determinato presso l'Accademia.
2. Non possono fare domanda:
 - a) gli studenti-lavoratori e gli studenti iscritti a tempo parziale;
 - b) gli studenti che abbiano ricevuto un giudizio negativo in una collaborazione precedentemente svolta;
 - c) gli studenti non madrelingua che non abbiano presentato apposita certificazione linguistica e/o non abbiano superato l'esame in lingua italiana.

Art. 11 – Graduatoria

1. Con delibera del Direttore Didattico verrà nominata una Commissione di valutazione per la valutazione delle domande pervenute.
2. A seguito della valutazione verrà redatta una graduatoria. A ciascun candidato verrà assegnato un punteggio che terrà conto dei seguenti parametri:
 - a) coerenza delle competenze espresse nel curriculum vitae del/della candidato/a con le attività previste dalla collaborazione;



- b) media dei voti (nel caso di studenti del secondo e del terzo anno);
- c) valutazioni di ulteriori prove, laddove previste nel Bando specifico per il quale lo studente intende fare domanda (ad es. colloquio orale e/o elaborati)

In caso di parità di punteggio, verrà data la precedenza a studenti in condizioni economiche svantaggiate, tenendo conto della fascia di reddito comunicata in fase di iscrizione.

- 3. Le graduatorie verranno pubblicate sul sito dell'Accademia alla pagina <https://www.accademiascala.it/compliance/bandi/pnrr/dsu> entro i termini stabiliti dai Bandi.
- 4. Per ciascun Bando l'assegnazione delle attività di collaborazione avverrà a scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti disponibili previsti.
- 5. Ogni studente non potrà svolgere più di una collaborazione per volta. Gli studenti che avranno fatto domanda per più di una collaborazione, qualora risultassero idonei in graduatorie di Bandi diversi dovranno comunicare la loro preferenza entro il termine indicato dall'Accademia.
- 6. Lo studente non verrà inserito in graduatoria nei seguenti casi:
 - a) non è in regola con l'iscrizione al corso di studi;
 - b) rinuncia agli studi o si trasferisce ad altro Istituto ;
 - c) consegue il titolo di studio prima dell'inizio della collaborazione;
 - d) ha subito precedenti sanzioni disciplinari (ad es. lettera di richiamo);
 - e) è nella posizione di ripetente o ha richiesto una proroga (anno aggiuntivo).

Art. 12 - Trattamento dati personali

L'Accademia garantisce che tutti i dati degli studenti ammessi alle collaborazioni e raccolti in fase di iscrizione ai Corsi saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti ed in ossequio alle disposizioni contenute nel REG EU 2016/679 ed alla normativa italiana in materia di Privacy. Per maggiori informazioni, si rimanda a quanto indicato alla specifica pagina web del sito: <https://www.accademiascala.it/compliance/privacy/iscrizione-ai-corsi>.

ART. 13 - Trasparenza

L'elenco degli studenti che hanno svolto attività di collaborazione a tempo parziale verrà pubblicato in un'apposita sezione del sito.

ART. 14 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento di cui al presente Regolamento è il Direttore didattico.

ALLEGATO 2

BANDO "REDAZIONE PUBBLICAZIONI DIDATTICHE FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA IN AMBITO PERFORMATIVO"

In vista della realizzazione del progetto Music Theatre and New Technologies (CUP B26E24000320006) finanziato dal PNRR per la Missione 4, Componente 1, Investimento 3.4, sub-investimento Partenariati strategici /iniziative per innovare la dimensione internazionale del sistema AFAM (Avviso pubblico di cui al Decreto Direttoriale n. 124 del 19 luglio 2023 e s.m.i.), e con particolare riferimento alle attività di comunicazione e promozione delle iniziative progettuali, Accademia intende avvalersi delle prestazioni del di n.1 borsista come di seguito meglio specificate;

Art. 1 – Numero di collaborazioni

Per l'a.a. 2025-2026 Accademia attiva una collaborazione riservata agli studenti iscritti a un Corso di Diploma Accademico di I e II livello.

Art. 2 – Settori e attività

La collaborazione prevede il supporto al comparto AFAM dell'Accademia per le seguenti attività:

- assistenza ai percorsi formativi AFAM e collaborazione diretta con il corpo docente per l'identificazione di tematiche funzionali allo sviluppo e potenziamento delle attività di ricerca artistica e docenza di Accademia;
- redazione di testi funzionali alla pubblicazione, e allo sviluppo delle attività di ricerca artistica di Accademia;
- realizzazione di documentazione didattica (pubblicazioni) funzionale alla ricerca in ambito performativo e alla docenza.

Per lo svolgimento delle attività sarà richiesto allo studente di utilizzare la propria attrezzatura e il proprio computer con i software adatti al compito assegnato.

Art. 3 – Periodo e durata

La collaborazione avrà inizio il 20 ottobre 2025 e terminerà entro e non oltre il 30 giugno 2026 per una durata complessiva di massimo 100 ore. Nel caso in cui lo studente non riesca a svolgere tutte le ore originariamente previste dal Bando entro l'anno accademico di riferimento, la collaborazione si considererà comunque conclusa e verrà corrisposto il compenso per le ore effettivamente svolte. A discrezione della struttura richiedente, all'inizio del nuovo anno accademico, sarà possibile attivare un nuovo contratto di collaborazione per le ore mancanti con lo stesso studente.

Art. 5 – Requisiti

Hanno diritto a partecipare al presente Bando tutti gli studenti regolarmente iscritti nell'a.a. 2025/2026 a un Corso di Diploma Accademico di I e II livello che non rientrino nelle condizioni descritte agli articoli 10 e 11 comma 4 del Regolamento.



Art. 6 - Termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente inviando una mail a entro e non oltre le ore 20.00 del 10 ottobre 2025.

Art. 7 - Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione sarà composta da un minimo di tre membri nominati dal Direttore Didattico.

Art. 8 - Valutazioni

Le valutazioni avverranno sulla base del curriculum vitae del candidato e sulla base di quanto descritto all'Articolo 11 comma 2 del Regolamento. È inoltre previsto lo svolgimento di un colloquio orale, che si terrà indicativamente tra il 13 e il 15 ottobre 2025.

Art. 9 - Pubblicazione graduatoria

La graduatoria verrà pubblicata entro il giorno 16 ottobre 2025.

Art. 10 - Corrispettivi

Per lo svolgimento della collaborazione verrà corrisposto allo studente un compenso orario pari a 12€ riconosciuti tramite cedolino paga che verrà emesso il decimo giorno del mese successivo a quello di fine attività.